



Promemoria relativo all'avviso di eccedenza dei debiti e alla dichiarazione d'insolvenza per una società a garanzia limitata (Sagl)

1. Avviso di eccedenza dei debiti (deposito del bilancio)

La "Sua" Sagl è oberata. Per questo desidera avvisare la o il giudice del fallimento in merito all'eccedenza dei debiti della società (cosiddetto deposito del bilancio, vedi l'art. 820 in unione con l'art. 725b cpv. 3 CO). A tale proposito occorre presentare la seguente documentazione completa alla o al giudice del fallimento:

- > un esplicito **avviso di eccedenza dei debiti**, firmato da una o un gerente con diritto di rappresentanza o da tutti i soci,
- > una **decisione valida della maggioranza della gestione**, in cui è stato deciso l'avviso di eccedenza dei debiti,
- > un **bilancio intermedio attuale** con allegati riguardo ai **valori di alienazione e ai valori d'esercizio** firmato da una o un gerente con diritto di rappresentanza,
- > una **relazione di una revisora abilitata o di un revisore abilitato** in merito alla verifica dei bilanci intermedi con allegati da presentare,
- > un **estratto del registro di commercio** di data recente dal Registro di commercio dei Grigioni,
- > una **dichiarazione** da cui risulta se la società è **proprietaria di fondi** o meno (ad es. immobili, proprietà per piani, diritti di superficie). In presenza di proprietà fondiarie occorre indicare le **ubicazioni di questi fondi** (indirizzo: via, luogo e cantone).

Si prega di allestire un elenco della documentazione presentata.

Se manca la relazione di una revisora abilitata o di un revisore abilitato o se la *documentazione presentata non è completa*, non è possibile verificare l'eccedenza dei debiti e **quindi non è possibile entrare nel merito della domanda**.

2. Dichiarazione d'insolvenza

La "Sua" Sagl non ha più liquidità. Può chiedere essa stessa la dichiarazione del suo fallimento presentando alla o al giudice una dichiarazione d'insolvenza in virtù dell'art. 191 LEF. Se desidera avvalersi di questa possibilità semplice di dichiarare fallimento, occorre presentare la seguente documentazione al giudice del fallimento:

- > un'**esplicita dichiarazione d'insolvenza** di una o un gerente con diritto di rappresentanza o di tutti i soci,
- > la **deliberazione documentata da un atto pubblico** di una notaia o di un notaio in cui l'assemblea generale accerta l'insolvenza, delibera la presentazione della dichiarazione d'insolvenza alla o al giudice del fallimento e incarica la o il gerente di chiedere alla o al giudice del fallimento lo scioglimento della società in seguito a insolvenza,
- > un **estratto del registro di commercio** di data recente dal Registro di commercio dei Grigioni,
- > una **dichiarazione** da cui risulta se la società è **proprietaria di fondi** o meno (ad es. immobili, proprietà per piani, diritti di superficie). In presenza di proprietà fondiarie occorre indicare le **ubicazioni di questi fondi** (indirizzo: via, luogo e Cantone)

Per le spese legate a un'eventuale dichiarazione di fallimento occorre versare un **anticipo pari a 4'000.00 franchi** al tribunale competente in contanti o sul relativo conto postale.

Il fallimento viene dichiarato solo una volta disponibili questi documenti e dopo aver versato l'anticipo delle spese.